

COMUNICATO STAMPA

Debutta in rete il modello per comunicare i dati del domicilio e ricevere la notifica degli atti del Fisco

In linea il nuovo modello che i contribuenti possono utilizzare per indicare un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio fiscale, presso cui ricevere la notifica degli atti del Fisco. La nuova comunicazione recepisce le ultime disposizioni inserite nel Dpr 600/73, viaggia sia per posta sia via web e il suo uso diventerà obbligatorio a partire dal 2 gennaio prossimo. Nel frattempo, per diffondere questa novità tra i contribuenti e consentire loro di prendere dimestichezza con la nuova procedura, la comunicazione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Scelta domicilio per la notifica, tra vecchie e nuove regole - In passato, il contribuente poteva comunicare il domicilio per le notifiche in occasione della presentazione di un modello di dichiarazione o tramite raccomandata postale all'Ufficio delle Entrate. Il nuovo sistema, invece, per il contribuente che vuole scegliere un domicilio per le notifiche, prevede di utilizzare questa comunicazione ad hoc, che può essere inviata all'Agenzia tramite il canale telematico o per posta raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione gira su carta e su web - I contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia possono direttamente compilare e inviare il modello via web, utilizzando l'apposito software presente in rete. In caso di spedizione per raccomandata, invece, il contribuente dovrà allegare al modulo compilato a mano, o tramite la versione "editabile" disponibile sul sito, la fotocopia del documento di identità di chi firma la comunicazione.

L'indirizzo dei residenti resta in Comune - Il contribuente, residente in Italia o all'estero, può scegliere l'indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché si trovi nello stesso Comune in cui ha il proprio domicilio fiscale. Il contribuente residente all'estero può anche indicare un indirizzo estero per le notifiche purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese.

Roma, 2 novembre 2011